

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00434/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2025, proposto da

Roberto Vitale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Interno, l'U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e la Questura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 0016203 del 14.2.2025, notificato il 19.2.2025, avente ad oggetto il rigetto della istanze di rilascio dei titoli di polizia amministrativa (decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta), nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e conseguenziale; per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del decreto di approvazione delle guardie

particolari giurate e della licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta e per la condanna del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Catanzaro e della Questura di Catanzaro ad emettere in favore del ricorrente il decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e della licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare, il contestato provvedimento di rigetto non appare immune dalle censure dedotte dal ricorrente, sotto il profilo motivazionale.

Ritenuto in ogni caso prevalente il profilo del “*periculum in mora*”, alla stregua dell'impatto dimostrato sulle esigenze lavorative del ricorrente presso ditta specializzata del settore.

Considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento prot. n. 0016203 del 14.2.2025.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19.11.2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cristiano De Giovanni

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.